



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 33-1// 2022

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente

Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.

Dr.ssa Elena Piccinni Giudice

Nel procedimento promosso da MARIO FRANCESCO LIA, nato a Avetrana il 16.10.1970, res.te a Quarrata, c.f. LIAMFR70R16A514P, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 27.12.2022, il debitore MARIO FRANCESCO LIA ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la seguente documentazione: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti; - elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; - relazione dell'OCC dott.ssa Monica Sarti sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il debitore ha riferito di non aver compiuto atti dispositivi nel quinquennio anteriore ed ha così concluso: “voglia il Tribunale - Dichiarare l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitamento, con contestuale nomina del liquidatore ad esso preposto; - Disporre che, sino a che il provvedimento di liquidazione non diventi definitivo, sotto pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati titoli di prelazione da parte dei creditori aventi titolo e cause



anteriori; - Si chiede sin d'ora l'esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti"

*

Premesso che la nomina della dott.ssa Sarti quale professionista svolgente le funzioni di OCC è stata validamente effettuata nella vigenza dell'art. 15, 9° comma, L. 3/2012, deve ritenersi rituale la formulazione della proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento per il tramite di quell'OCC, sia pure nel rispetto della disciplina positiva dettata dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il 15.7.2022. Invero, se, per un verso, la disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII non subordina l'ammissibilità della proposta alla veicolazione della stessa per il tramite di un OCC costituito in ossequio all'art. 68 CCII, per altro verso, ragioni di economia processuale depongono a favore della persistenza della funzione di OCC in capo al professionista della stessa investito, la cui attività di raccolta delle informazioni, analisi, studio e stesura della relazione rischierebbe di essere volatilizzata da una diversa lettura interpretativa.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.

2. Il ricorrente ha svolto, in passato, attività di impresa quale socio e/o amministratore di società a responsabilità limitata (PRG Group srl, fallita, C&C srl e Etruria Imm.re srl, cancellate dal registro delle imprese, Divani & co srl,, inattiva) e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 2,4 milioni di euro, svolge collaborazioni occasionali (da cui ha ricavato, nella media degli ultimi sei anni, un reddito mensile netto di euro 165,83 euro), abita con la compagna e due figlie minori nell'immobile di sua proprietà, stimato euro 235.000,00, soggetto ed esecuzione forzata (rg es. 311/2012) e già aggiudicato.

Risulta evidente che il patrimonio ed il modestissimo reddito del ricorrente non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del professionista nominato a svolgere le funzione di organismo di composizione della crisi, dott.ssa Monica Sarti, contiene l'illustrazione della situazione



economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha acquisito informazioni sulla esposizione debitoria dall'agente della riscossione e dagli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò richiesto e comunque non essendo previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Deve essere peraltro previsto che, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione pendente avente ad oggetto l'abitazione del ricorrente in Quarrata via Giusti e nell'eventualità della mancata emissione del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, la necessità abitativa di quest'ultimo giustifica la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **MARIO FRANCESCO LIA, nato a Avetrana il 16.10.1970, res.te a Quarrata, c.f. LIAMFR70R16A514P.**

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Monica Sarti, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare l'elenco dei creditori



- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'immobile di civile abitazione posto in Quarrata che, ove non trasferito all'aggiudicatario, sarà consegnato al liquidatore solo al momento della vendita;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 10.1.2023

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice relatore

Dott. Sergio Garofalo

